

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA - SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

Dott. SOAVE GIOVANNI Presidente

Dott. ZANONI PIER LUIGI - Relatore

Dott. VENTURINI MARIO CARLO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1493/12

depositato il 27/11/2012

- avverso la sentenza n. 135/12/12

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA

proposto dall'ufficio: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE GENOVA

controparte:

(omissis)

(omissis) (omissis)

difeso da:

(omissis)

(omissis) (omissis)

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° (omissis) IRPEF-ALTRO 2008

La vertenza (R.G.A. 1493/12, discussa all'udienza del 19.05.2014) riguarda il ricorso proposto dal Sig. (omissis) contro l'avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRAP ed IVA v. contributi previdenziali, per Lodo di imposta 2008, notificato il 21.10.2011 al contribuente quale titolare di una Ditta individuale di autotrasporto per conto terzi.

L'Ufficio contestava infatti la congruità degli acquisti di carburante per l'esercizio, non essendo stati esposti nelle fatture i km. percorsi od il numero di targa del veicolo rifornito e disconosceva in parte la percorrenza, nonché i costi di pedaggio.

Si opponeva il contribuente evidenziando che l'Ufficio confonde la scheda carburante con la fattura di acquisto, che invece contiene tutti gli elementi propri di tale documento fiscale.

Eccepisce inoltre la violazione dell'art. 7, e. 1°, L. 212/2000, non avendo l'Ufficio allegato l'atto richiamato relative al consumo medio di carburante del mezzo, nonché l'illegittimità del metodo induttivo adottato.

La CTP ha accolto il ricorso sul rilievo che le fatture di acquisto carburante contengono tutti gli elementi previsti dalle disposizioni in materia e devono quindi ritenersi deducibili per l'intero importo ivi indicato.

Ha proposto appello l'Ufficio.

Riepilogando i dati desumibili dalle fatture, afferma che il contribuente avrebbe percorso 162 km. al giorno per le consegne in città e quindi un dato inattendibile rispetto all'estensione del Comune di (omissis).

Essendo inoltre unico committente la Centrale del Latte di (omissis), l'Ufficio presume che le consegne dovessero riguardare una sola parte della città e non l'intero, a maggior ragione rendendo inattendibile il dato della percorrenza.

Inoltre, il contribuente ha dichiarato spese per autostrada di euro 2,00 al giorno per 244 transiti, dato a sua volta incompatibile con i giorni lavorativi desumibili dagli altri documenti.

L'Ufficio conclude pertanto per la conferma dell'accertamento.

Si è costituito il contribuente ricordando che dal gennaio 2000 gli autotrasportatori per conto terzi non sono più obbligati alla tenuta della scheda carburante, ma possono documentare i costi attraverso le fatture ordinarie; non è quindi obbligatoria l'indicazione dei km. percorsi, né della targa del mezzo.

D'altra parte, la ditta è intestataria del solo camion (omissis) mod. (omissis). (omissis), alimentato a gasolio (6 t.), dotato di sistema di refrigerazione e che, come è documentato, ha consumato 12.393,80 litri di gasolio per un costo di euro 16.250,05.

L'addebito per spese di pedaggio, come per legge, è stato limitato ad un solo viaggio giornaliero, come consente l'art. 65, c. 5° del T.U.I.R..

Il ricorrente dimostra che, accogliendo la tesi d'ufficio, la velocità media dei tragitti percorsi in città sarebbe di 2,5 km./h. contro quella di 20,25 km./h. desumibile dai documenti del trasportatore.

Tanto precisato nel merito, il contribuente ribadisce la violazione dell'art. 7, c. 1°, L. 212/2000 e l'illegittimità del metodo induttivo, la mancata indicazione del nominativo della responsabile del procedimento di riscossione e, in via di appello incidentale, chiede la riforma della pronuncia in punto spese di giudizio.

L'appello è infondato e va respinto.

Sulla base dei documenti acquisiti dalla causa, i costi dimostrati dal contribuente si devono ritenere deducibili, in quanto documentati sulla base di fatture che possiedono i requisiti richiesti dalla legge.

Diversamente opinando, si dovrebbe presumere che il rifornimento sia stato operato non solo sul mezzo appartenente alla ditta, ma anche su altri mezzi privati; ipotesi di cui non vi è traccia nelle deduzioni dell'Agenzia e tantomeno alcun principio di prova.

Risulta altresì giustificata la deduzione riferita alla detraibilità di un posto per pedaggio per ogni giorno lavorativo; il tutto anche a prescindere dalle contestate irregolarità degli atti di accertamento.

Le spese seguono la soccombenza del presente grado.

La Commissione

P. Q. M.

respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del presente grado, che liquida in euro 450,00.

Genova, 19.04.2014.